
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

LEGGE REGIONALE N. 15 dell'11 agosto 2005

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA - LEGGE FINANZIARIA REGIONALE 2005

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

La seguente legge:

Articolo 1

1. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese relative ad interventi previsti da leggi regionali, individuate dalle leggi regionali 12 novembre 2004, n. 8 -legge finanziaria 2004- e 12 novembre 2004, n. 9 -bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004-, secondo le unità previsionali di base distinte in relazione al carattere vincolante o obbligatorio ed in ragione della loro correlazione a trasferimenti dello Stato, dell'Unione europea o a risorse proprie della Regione, con l'articolazione in capitoli ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 18, comma 11, lettera d).

2. Le quote a carico dell'esercizio 2005 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 sulle relative unità previsionali di base e per gli importi indicati.

3. L'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, è così modificato:

a) il comma 3 è così modificato:

“3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario e dal titolare dell'autorizzazione dell'impianto di distribuzione del carburante o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell'impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui al decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996 , articolo 1, comma 1, lettera d)”.

b) il comma 6 è così modificato:

“6. All'accertamento del tributo effettuato sulla base della dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministero delle finanze e presentata alla regione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede anche l'amministrazione regionale ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n.549, articolo 3, comma 13 e del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, articolo 50, comma 1, in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.”

c) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“7. La Regione, per l'espletamento dei controlli finalizzati a gestire la corretta osservanza delle disposizioni in materia di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, può avvalersi dei competenti Comandi della Guardia di finanza i quali, al riguardo, esercitano le stesse facoltà e poteri previsti dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.”.

4. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti di ammontare uguale

o inferiore ad euro 17,00, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, dovuti alla Regione in adempimento di obblighi tributari. La disposizione non si applica in caso di recidiva da parte del soggetto obbligato per due o più periodi di imposta consecutivi relativi allo stesso tributo. Per lo stesso importo, comprensivo degli eventuali interessi dovuti per legge, non si fa luogo a rimborso. Se l'importo del credito o del debito supera l'ammontare di euro 17,00 si fa luogo all'accertamento e alla riscossione per l'intera somma. Sono fatte salve specifiche disposizioni normative previste in relazione ai singoli tributi.

5. L'articolo 47 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 è così modificato :

a) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera:

“d) accordi transattivi definiti in ragione di maggiori oneri contrattuali richiesti e nei limiti degli accertamenti e che dimostrano utilità ed arricchimento per la Regione, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;”

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

“4. Per il pagamento dei debiti di cui al comma 3 la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione da convenire con i creditori nei limiti del bilancio pluriennale compreso quello vigente”.

6. La lettera a) dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42, è così modificata:

“a) il finanziamento a suo totale carico a favore delle province, dei comuni, dei consorzi tra enti locali, delle comunità montane e delle università pubbliche per la costruzione di impianti sportivi funzionali destinati ad uso pubblico aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle attività motorie e delle discipline sportive a livelli dilettantistico, il cui importo complessivo riconosciuto ammissibile non supera euro 300.000,00. Se l'importo dell'opera risulta superiore ad euro 300.000,00, l'ente deve disporre di mezzi finanziari sufficienti alla copertura della maggiore spesa. Per il finanziamento si dà priorità nell'ordine al completamento delle opere già iniziate, alla ristrutturazione degli impianti non agibili e agli enti locali sprovvisti di impianti sportivi.

7. La regione Campania promuove e sostiene attività culturali e teatrali in aree metropolitane e nei comuni particolarmente disagiati e segnati da fenomeni di violenza e criminalità. Nell'ambito di tale attività la Giunta, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, è autorizzata ad assumere provvedimenti anche di acquisizione di quote societarie nell'ambito della programmazione annuale di bilancio.

8. E' autorizzata nell'unità previsionale di base 1.1.3. la spesa di euro 150.000,00 per l'attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10, “Istituzione del servizio di vigilanza ambientale”.

Articolo 2

1. Sugli indirizzi generali di programmazione dei fondi comunitari la Giunta regionale acquisisce il parere della commissione consiliare speciale “Osservatorio, valorizzazione e valutazione dei risultati della spesa dei fondi comunitari”. Il parere si intende espresso decorsi 20 giorni dalla richiesta.

Articolo 3

1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, è così modificato:

“7. Il beneficio di cui al comma 3, articolo 3, della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, è esteso ai progetti finanziati dalla Regione con la legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51. In tal caso, oltre alle spese per la progettazione interna di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, sono riconosciute, se ne ricorrono le condizioni, le spese per la direzione dei lavori di cui all'articolo 27 della legge 109/94 e successive modificazioni.”

Articolo 4

1. All'articolo 46 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“6. I contratti di servizio devono assegnare priorità all'impiego di mezzi a trazione elettrica ed a mezzi di dimensioni limitate nelle zone costiere e nei centri storici.”

Articolo 5

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, è inserito il seguente comma:

“1bis. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma, la preparazione tassidermica delle spoglie è con-

sentita esclusivamente per esemplari appartenenti alle seguenti categorie:

a) fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purchè abbattuta nel rispetto delle normative vigenti in materia;

b) fauna proveniente dall'estero, purchè l'abbattimento o comunque l'impossessamento siano avvenuti in conformità alle legislazioni vigenti in materia nel paese di origine e nel rispetto degli accordi internazionali e della normativa prescritta dalla Convenzione di Whashington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione - CITES ;

c) fauna domestica;

d) fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati, purchè appartenenti a specie cacciabili."

2. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8, è così modificato:

"6. La mancata osservanza delle norme di cui al presente articolo comporta le sanzioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera c). Sono fatte salve le sanzioni penali di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n.157, articolo 30, comma 2."

Articolo 6

1. La Giunta regionale, su istanza degli enti locali interessati e sentiti i comitati di distretto, previo parere della commissione consiliare competente da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta, determina con propria delibera eventuali ampliamenti delle aree oggetto di distretti industriali individuati ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 25/1 del 15 novembre 1999.

Articolo 7

1. La spesa di funzionamento degli organi consiliari per l'anno 2005 non deve superare quella del conto consuntivo 2004.

Articolo 8

1. La Giunta regionale, al fine di supportare le dinamiche competitive del sistema produttivo campano, su proposta dell'assessore competente, sentita la commissione competente per materia, adotta iniziative di supporto agli attori dello sviluppo locale sostenendo il completamento della razionalizzazione degli strumenti di programmazione negoziata ed il finanziamento dei distretti turistici definiti dalle province.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle attività produttive, sentita la commissione competente che si esprime entro 30 giorni dalla richiesta, istituisce e disciplina un fondo immobiliare di supporto ed al servizio dei soggetti istituzionalmente competenti sul territorio per ottimizzare le procedure di acquisizione e di finanziamento delle aree destinate ad insediamenti produttivi.

3. Per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, anche mediante il coinvolgimento del sistema finanziario, i soggetti di cui al comma 2 possono conferire le aree al predetto fondo.

4. Per il fondo di cui al comma 2 si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base 2.66.137 di euro 200.000,00.

Articolo 9

1. Il comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, è così modificato:

"2. Al fine di incentivare i comuni della Campania a dotarsi dei piani urbanistici comunali -Puc- e dei regolamenti urbanistici edilizi comunali -Ruec- di cui agli articoli 23 e 28, la regione Campania concede ulteriori contributi, pari complessivamente ad euro 400.000,00 da appostarsi sull'unità previsionale di base 6.23.59. Per provvedere alla erogazione di tali contributi sono istituiti appositi sportelli provinciali la cui attività è disciplinata con delibera di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'attribuzione dei suddetti contributi è data precedenza ai comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica generale, ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ed a quelli che ricorrono alla pianificazione in forma associata.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, e successive modificazioni, è così sostituito:

"2. Le superfici coperte di complessi produttivi, all'esterno dei centri abitati definiti ai sensi dell'articolo 3,

non possono superare un sedicesimo dell'area di proprietà”.

3. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 16/2004 è così modificato:

“3. Nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici vigenti si applicano, fino alla data di entrata in vigore del Puc, i limiti di edificabilità di cui alla legge regionale n. 17/82, salva l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 10. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni di cui al presente comma, che non hanno ancora adottato il Puc, il rapporto di copertura previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 17/82, è determinato in un ventesimo dell'area di proprietà”.

4. Il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale n. 16/2004, è così modificato:

“4. Nei comuni di cui al comma 3 le limitazioni previste dalla legge regionale n. 17/82 non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi per l'edilizia residenziale pubblica o sovvenzionata, dei piani e degli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, nonché nei confronti degli interventi o programmi integrati di intervento territoriale e dei programmi di recupero urbano approvati ai sensi della programmazione economica regionale e finanziati prevalentemente con risorse pubbliche o della Unione europea.

5. I commissari ad acta, incaricati dalle province in base agli articoli 1 e 2 della legge regionale n.17/82, e nominati precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale n.16/2004, sono decaduti. Resta l'obbligo ai comuni di dotarsi del Puc nei termini previsti dalla legge regionale 16/2004.

Articolo 10

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 12, è così modificata :

“a) dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, o da assessore dal Presidente delegato, che la presiede.”

Articolo 11

1. Per i comuni della sub-area 4 - Sant'Antonio Abate, Angri, S.Egidio Monte Albino, Corbara, Pagani, Nocera Inferiore, Nocera Superiore - di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, dotati di piani regolatori generali vigenti, anche se non ancora adeguati al Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana, il rapporto di copertura massimo per la realizzazione di piani di insediamenti produttivi di cui all'articolo 19 della legge regionale n.35/87, è pari a 0,50.

Articolo 12

1. Il comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14 è così modificato:

“1. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura. Alla scadenza resta in carica fino all'insediamento del nuovo organismo”.

Articolo 13

1. Il comma 1 dell'articolo 4, della legge regionale 4 maggio 1987, n. 26, è così modificato:

“1. La commissione dura in carica cinque anni. Alla scadenza resta in carica fino all'insediamento del nuovo organismo.”

Articolo 14

1. Il termine di 180 giorni di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, è modificato in 360 giorni.

Articolo 15

1. Ai destinatari delle leggi regionali 5 marzo 1990, n. 10, 5 agosto 1999, n.5, articolo 32 , 6 dicembre 2000, n.18, articolo 56, 11 agosto 2001, n. 10, articolo 28, 26 luglio 2002, n. 15, articolo 7, che già usufruiscono del libero percorso su una singola linea interurbana, sono estesi i benefici del sistema tariffario Unicompania.

2. La Regione contribuisce al beneficio di cui al comma 1 con l'elevazione , per ogni titolo rilasciato, dell'attuale rimborso forfettario di euro 158,55, stabilito con delibera di Giunta regionale 27 aprile 2001, n.1694, ad euro 260,00 annui. Il rimborso può essere variato con delibera di Giunta regionale.

3. Le richieste per accedere ai benefici di cui alle leggi regionali indicate al comma 1 ed all'estensione prevista allo stesso comma, sono presentate al Consorzio Unicompania improrogabilmente entro il 31 ottobre di ogni anno.

4. All'onere finanziario si provvede con le risorse di cui alla unità previsionale di base 1.57.101 per azioni di sostegno allo sviluppo della mobilità, facilitazioni e per l'accesso ai servizi, contribuzioni tariffarie integrative ed agevolazioni a particolari categorie di cittadini.

Articolo 16

1. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale attività estrattive le attività estrattive in regime transitorio e regolarmente autorizzate di cui alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2006. La proroga è applicabile alle attività autorizzate e legittimamente esercitate e la prosecuzione deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei progetti approvati, sussistendo le condizioni di fattibilità, attuabilità e legittimità dei progetti stessi.

Articolo 17

1. Il titolare di autorizzazione e di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava di cui alla legge regionale n.54/85, e successive modificazioni, è tenuto a versare alla regione Campania, in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo annuo di euro 1,00 per ogni 10 metri cubi di materiale estratto con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le somme di cui al comma 1 quantificabili per l'anno 2005 in euro 800.000,00 sono iscritte nel Bilancio regionale a decorrere dal corrente esercizio finanziario alla unità previsionale di base 9.31.71 della entrata ed alla unità previsionale di base 1.55.97 della spesa per il finanziamento nella misura dell'importo effettivamente riscosso dei lavori di completamento ed avvio dell'attività dell'aeroporto di Pontecagnano -Sa-.

Articolo 18

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 novembre 1996, n.25, sono così modificati:

"1. Il Collegio dei revisori contabili è costituito da tre membri di cui due designati dal Consiglio regionale scelti tra i professionisti iscritti in apposito elenco ed un terzo designato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria dello Stato. Il Collegio dei revisori scade con la fine della legislatura regionale.

2. Le funzioni, le indennità del collegio dei revisori dei conti sono disciplinate secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1994, n.32, per le aziende sanitarie locali ed ospedaliere."

2. Entro i primi sei mesi della nuova legislatura regionale il Presidente del Consiglio regionale avvia le procedure per le nuove nomine o designazioni dei componenti del Collegio dei revisori dell'Agenzia regionale sanitaria -ARSAN- sulla base della legislazione vigente.

Articolo 19

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 12 dicembre 2004, n.8, è così modificato :

"3. In attuazione del comma 1 , lettera h), articolo 19, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con delibera di Giunta regionale 26 febbraio 1996, n.1289, sono attribuiti alle province. Le AA.SS.LL. continuano ad assicurare detti servizi fino al definitivo passaggio delle competenze alle province che avviene nei tempi e con le modalità stabilite da apposito regolamento regionale. All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede con l'istituzione di apposito fondo di bilancio per ogni esercizio finanziario."

Articolo 20

1. E' fatto obbligo alle Aziende di trasporto pubblico della regione Campania di garantire, senza aumento dei corrispettivi, la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico per motivi di servizio agli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza, agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, alle Forze di polizia, alla Polizia penitenziaria, alla Guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, alla Polizia provinciale e, limitatamente al territorio comunale di propria pertinenza, agli Agenti di Polizia municipale.

2. I soggetti di cui al comma 1 utilizzano la tessera nominativa di servizio rilasciata dai rispettivi Comandi.

3. Per gli appartenenti alla Polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'am-

bito del territorio del comune da cui dipendono.

4. Per la circolazione sui mezzi di trasporto pubblico da parte dei soggetti di cui ai comma 1, 2 e 3, in deroga al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 28 marzo 2002, n.3, non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.

Articolo 21

1. La Regione istituisce un fondo per l'acquisizione e la diffusione, previo concerto con le associazioni delle piccole e medie imprese, dei brevetti innovativi nella produzione di beni ed ogni innovazione tecnologica utile alla maggiore competitività dei prodotti e dei servizi realizzati sul territorio regionale.

2. I brevetti e le innovazioni tecnologiche sono ceduti alle imprese che ne fanno richiesta ad un prezzo non inferiore al trenta per cento del costo di acquisizione.

3. Per l'anno 2005 al fondo di cui al comma 1 è assegnata la somma di euro 100.000,00 a gravare sull'unità previsionale di base 2.66.142.

Articolo 22

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale i conti consuntivi delle Aziende sanitarie ed Aziende ospedaliere della Regione, nonché delle Aziende universitarie Federico II e della Seconda Università di Napoli e dell'Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico Pascale - I.R.C.C.S.- di Napoli.

2. I Direttori generali, che dall'esame dei consuntivi non raggiungono gli obiettivi contrattualmente prefissati, sono dichiarati decaduti ancorché riconfermati .

Articolo 23

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, e successive modificazioni, è così modificato:

“1. I produttori di pane hanno l'obbligo di confezionare i singoli pezzi con busta idroforata conica sulla quale è apposta un'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.”

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 2/05, e successive modificazioni, è così modificato:

“1. La presente legge ha effetto decorsi dodici mesi dalla data di pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Campania.”

Articolo 24

1. E' autorizzata all'interno dell'unità previsionale di base 1.1.1 la spesa per provvidenze per eventi straordinari derivanti da situazioni emergenziali di natura contingente ed eccezionale di euro 100.000,00.

2. Il fondo è utilizzato per la copertura di danni che non sono conseguenza di comportamenti colposi o dolosi.

Articolo 25

1. La Giunta regionale entro il 31 dicembre 2005 invia al Consiglio i conti consuntivi consolidati al 31 dicembre 2004 delle società miste di cui la Regione è socia. Per le società che presentano perdite di esercizio non recuperabili con gli utili prevedibili per i successivi tre esercizi, la Giunta regionale avvia, ai sensi della normativa vigente, la procedura di liquidazione se possiede la maggioranza del capitale sociale.

2. Se la Regione non possiede la maggioranza del capitale sociale e ricorrono le condizioni di cui al comma 1, la Giunta regionale dispone la cessione delle quote.

Articolo 26

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, è così modificato:

“8. Le iniziative industriali ovvero quelle relative ad attività rientranti nel settore industria e nel settore turismo della legge 19 dicembre 1992, n.488, ricadenti nelle aree di cui all'articolo 32 della legge n. 219 /81 e nelle zone limitrofe al cratere non finanziate dal CIPE o da altra normativa agevolativa, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali per i contratti d'area sono finanziate dalla Regione con i

fondi P.O.R. nel rispetto delle procedure attuative previste dalle misure del P.O.R. stesso e dal complemento di programma.

2. Al "Regolamento per l'utilizzazione delle risorse stanziato a valere sul bilancio di previsione 2002 in ottemperanza all'articolo 19, comma 2, della legge regionale per il finanziamento di iniziative produttive del contratto d'area di Avellino" convalidato in regolamento 25 marzo 2005, n. 3 - Allegato A n. 75 - sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è così sostituito:

"1. Il presente regolamento disciplina il finanziamento da parte della regione Campania delle iniziative industriali in seguito denominate imprese beneficiarie, ovvero quelle relative ad attività rientranti nel settore industria e nel settore turismo della legge 19 dicembre 1992, n.488, ricadenti nelle aree di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.219 e nelle zone limitrofe al cratere, aderenti al contratto d'area di Avellino non finanziato dal CIPE, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali".

b) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"1. L'importo stanziato dalla Regione in favore delle iniziative di cui all'articolo 1 del presente regolamento non può superare complessivamente euro 40.000.000,00 mediante l'utilizzo degli appositi stanziamenti di bilancio, nonché economie derivanti da cancellazioni di impegni precedentemente assunti.

2. La copertura finanziaria è garantita con i fondi dei bilanci regionali secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, con finanziamenti concessi sotto forma di contributi una tantum in conto capitale."

c) Il comma 2 dell'articolo 3, è così modificato:

"2. Detta attività suppletiva di istruttoria dovrà verificare la fattibilità dell'iniziativa, la sussistenza alla data di emanazione del presente regolamento dei requisiti richiesti dalle normative comunitarie e nazionali in materia di aiuti di Stato, nonché prevedere una istruttoria bancaria da attuarsi secondo i criteri prescritti e vigenti per i Contratti d'area. Tale attività istruttoria bancaria dovrà essere affidata da ASSE alle banche di cui all'articolo 8 del presente regolamento. Si dovranno, inoltre, verificare il rispetto delle prescrizioni comunitarie di cui alla Comunicazione CE n.C 288/1999 relativamente alle "imprese in difficoltà" e la localizzazione dell'iniziativa nell'ambito dei territori di cui all'articolo 32 della legge 219/81 e nelle zone limitrofe al cratere. L'elenco di tali aree verrà comunicato con apposita circolare. Le imprese beneficiarie devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, se esistenti, degli immobili ove viene realizzata l'iniziativa, nonché dei requisiti soggettivi ed oggettivi entro il 31 marzo 2005".

d) Il comma 2 dell'articolo 5, è così modificato:

"2. La data di decorrenza dell'ammissibilità delle spese è la stessa fissata dalla normativa al Contratto d'area di Avellino. Sono, pertanto, ammissibili ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese sostenute successivamente a tale data e fino alla completa esecuzione dell'iniziativa, sempre che quest'ultima intervenga entro il termine precedentemente indicato. Nel caso di acquisto di beni tramite locazione finanziaria, il relativo importo agevolabile sarà pari al cento per cento del costo del bene se lo stesso viene riscattato dall'impresa entro i 24 mesi di cui al comma 1. Negli altri casi l'importo agevolabile è pari alla quota capitale dei canoni pagati dall'impresa entro il predetto termine."

e) L'articolo 8 è abrogato.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Contratti d'area in corso di attuazione nella regione Campania.

Articolo 27

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1996, n.11, è aggiunto il seguente articolo:

"6 bis. Al fine del completamento e del mantenimento del piano di stabilizzazione della manodopera idraulico-forestale, approvato con delibera di Giunta regionale 7 giugno 2002, n. 2244, ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 238/3 del 21 ottobre 2003, in via transitoria e per il solo esercizio finanziario 2005, l'attribuzione agli enti delegati delle risorse di cui all'articolo 6, in deroga a quanto ivi previsto, avviene esclusivamente in ragione della forza lavoro presente alla data del 31 dicembre 2004. Per il personale non incluso tra quello stabilizzato sono assicurate le stesse giornate lavorative effettuate nell'anno 2003."

Articolo 28

1. I proventi derivanti dall'applicazione della regolamentazione comunitaria e nazionale nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo - regolamento CE n. 1493/99 e decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 - versati dalle aziende agricole alla regione Campania sull'unità previsionale di base 11.81.80 a fronte della concessione a titolo oneroso di diritti di nuovi impianti di viti destinate alla produzione di vino sono utilizzati dall'Area 11, Settore 02, per l'attività di studio, indagine e acquisti attrezzature per supporti tecnici e per controlli sul potenziale viticolo- delibere di Giunta regionale 12 dicembre 2000, n. 6349 e 7 giugno 2002, n. 2209.

2. Con legge di bilancio è annualmente determinata sull'unità previsionale di base 2.77.191 la somma dei proventi da destinare alla copertura dei costi per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Articolo 29

1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare un programma straordinario per gli interventi nel settore dell'agricoltura, delle foreste, dello sviluppo rurale e della pesca.

2. Il programma è attuato con gli stessi criteri e procedure previsti dal POR Campania 2000-2006 per gli interventi strutturali e per i regimi di aiuti cofinanziati dal Feoga.

3. Per l'esercizio finanziario 2005 all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo di euro 7.000.000,00 si provvede con i fondi assegnati dallo Stato, iscritti nell'unità previsionale di base 12.42.82 dell'entrata ed ai correlati capitoli di spesa da istituire nell'ambito dell'unità previsionale di base 22.79.214 per euro 3.500.000,00 e dell'unità previsionale di base 22.79.217 per euro 3.500.000,00.

Articolo 30

1. L'articolo 14 della legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8, è così modificato:

"1. Le deliberazioni degli organi dell'Ente che non sono di mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati sono trasmesse al competente settore della Giunta regionale entro 10 giorni dalla loro adozione.

2. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, le deliberazioni concernenti:

- a) il bilancio di previsione e variazioni;
- b) i programmi annuali;
- c) i regolamenti interni.

3. Il conto consuntivo è approvato con provvedimento del settore competente nel termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi che l'Ente rende nel termine di venti giorni. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di venti giorni.

4. Le deliberazioni non concernenti le materie di cui ai commi 2 e 3 sono sottoposte al controllo di legittimità del competente settore che si esprime nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento. Sull'interruzione dei termini si applicano le disposizioni di cui al comma 3."

Articolo 31

1. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 6 della legge di Bilancio 2005, fino al limite massimo di euro 50.000.000,00, è destinata alle politiche di investimento. La spesa è iscritta alle unità previsionali di base del Bilancio 2005 mediante riduzione di pari importo della spesa iscritta alla unità previsionale di base 2.6.14 del Bilancio stesso.

Articolo 32

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 17/96 e successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera:

"m) i candidati non eletti alle elezioni regionali, per i quindici mesi successivi all'elezione stessa".

Articolo 33

1. I contributi di cui alla legge regionale 9 novembre 1974, n. 58, sono concessi a diocesi campane o diocesi non campane in cui ricadono comuni della Campania.

Articolo 34

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto abbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

11 agosto 2005

Bassolino

NOTE

Avvertenza: Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'articolo 1

La legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 è la seguente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2004".

La legge regionale 12 novembre 2004, n. 9 è la seguente: "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006".

La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, che detta norme in tema di "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76", alla lettera d), comma 11, art. 18, così recita:

"d) un documento che evidenzia l'articolazione delle unità previsionali di base in capitoli, riferendoli alle categorie economiche ed alle strutture organizzative apicali che devono gestirli".

La legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, che detta norme in tema di "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale", al comma 3, art. 3, così recita:

"3. L'imposta è dovuta alla Regione dal concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante sulla base dei quantitativi erogati in ogni mese".

La legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, che detta norme in tema di "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale", al comma 6, art. 3, così recita:

"6. All'accertamento del tributo e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede l'amministrazione regionale ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 13 e, in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive".

Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è il seguente: "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative".

La legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, che detta norme in tema di: "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76", al comma 3, art. 47, così recita:

"3. Il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione;
 - c) ricapitalizzazione, così come previsto dal codice civile e dalle leggi vigenti e dagli organismi di cui alla lettera b).
- Dei relativi riconoscimenti e di ogni conseguente decisione si dà atto in sede di rendicontazione.

La legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42, che detta norme in tema di "Interventi regionali per la costruzione, l'ampliamento, il miglioramento, il completamento e l'acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva", alla lettera a), comma 1, art. 2, così recita:

"a) il finanziamento a suo totale carico a favore delle Province, dei Comuni, dei Consorzi tra Enti locali e delle

Comunità Montane per la costruzione di impianti sportivi funzionali destinati ad uso pubblico aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle attività motorie e delle discipline sportive a livello dilettantistico, il cui importo complessivo riconosciuto ammissibile non superi L. 150 milioni. Se l'importo dell'opera risulti superiore ai 150 milioni, l'Ente dovrà disporre di mezzi finanziari sufficienti alla copertura della maggiore spesa.

Per il finanziamento di cui al presente comma si dà preferenza al completamento delle opere già iniziate, alla ristrutturazione degli impianti non agibili e agli Enti locali sprovvisti di impianti sportivi.

Nella spesa ammissibile sono compresi il costo dell'opera, le spese generali, l'IVA ed il prezzo d'acquisto del suolo nella misura strettamente necessaria;"

La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10, che detta norme in tema di "Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale", all'art. 9 così recita:

- “ 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con la legge di bilancio.
2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio”.

Nota all'articolo 3

La legge regionale 12 novembre 2004, n. 8, che detta norme in tema di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2004", al comma 7, art. 2, così recita:

“7. Il beneficio di cui al comma 3, articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, è esteso ai progetti finanziati dalla Regione con la legge regionale 51/78”.

La legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 è la seguente: “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali”.

La legge 11 febbraio 2004, n. 109, che detta norme in tema di “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, all'art. 18, così recita:

“1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

2-bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del d.lgs 494/96, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare,

nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2-quater. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge".

La legge 11 febbraio 2004, n. 109, che detta norme in tema di "Legge quadro in materia di lavori pubblici", all'art. 27, così recita:

"1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17 l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

- a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4.
- c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.

2-bis. [Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente][soppresso].

Nota all'articolo 4

La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, che detta norme in tema di "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania", all'art. 46, così recita:

"1. I servizi di trasporto esercitati dalle aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla effettiva scadenza della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, previa formalizzazione di uno specifico contratto di servizio ponte da sottoscrivere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di mancata stipula del contratto di servizio ponte per impossibilità oggettiva, la concessione decade e si provvede, in via sostitutiva, con l'attivazione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei relativi servizi.

3. I contratti di servizio ponte rimangono in vigore fino alla definizione delle procedure di affidamento concorsuale dei servizi; devono attenersi ai contenuti minimi previsti dall'art. 30 comma 8 e devono prevedere un progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura.

4. I contratti di servizio ponte di cui ai commi precedenti possono essere sottoscritti da aggregazioni fra aziende e imprese che sono titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge, anche da realizzarsi attraverso la formula dell'associazione temporanea di imprese. Gli enti locali incentivano, con le modalità da loro ritenute più opportune, il processo di aggregazione fra imprese".

Nota all'articolo 5

La legge 10 aprile 1996, n. 8, che detta norme in tema di "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania", al comma 1, art. 8, così recita:

"1. E' a tutti vietata la detenzione, il commercio, la detenzione a tal fine e la preparazione di uccelli o mammiferi, trattati con procedimento tassidermico o con analoghi procedimenti, appartenenti alla specie non cacciabili ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle direttive CEE e convenzioni internazionali in materia di caccia ed ogni altra disposizione emanata dalla Regione Campania".

La legge 11 febbraio 1992, n. 157, che detta norme in tema di "Norme per la protezione della fauna selvati-

ca omeoterma e per il prelievo venatorio”, all’art. 18, così recita:

“1. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); [passero (*Passer italiae*)]; [passera mattugia (*Passer montanus*)]; [passera oltremontana (*Passer domesticus*)]; allodola (*Alauda arvensis*); [colino della Virginia (*Colinus virginianus*)]; starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: [storno (*Sturnus vulgaris*)]; cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d’acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); [fringuello (*Fringilla coelebs*)]; [peppola (*Fringilla montifringilla*)]; combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); [taccola (*Corvus monedula*)]; [corvo (*Corvus frugilegus*)]; cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); [pittima reale (*Limosa limosa*)]; cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); [francolino di monte (*Bonasa bonasia*)]; coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*); con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italiana (*Lepus corsicanus*).

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1. L’autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell’arco temporale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall’avvenuta approvazione comunitaria o dall’entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’agricoltura e delle foreste, d’intesa con il Ministro dell’ambiente, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell’elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all’intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l’indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l’esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino".

Nota all'articolo 9

La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, che detta norme in tema di "Norme sul governo del territorio", al comma 2, art. 40, così recita:

"2. La regione concede contributi finanziari ai comuni, singoli o associati, per favorire l'attività di pianificazione territoriale e urbanistica. Le richieste di contributo sono inoltrate dai comuni alla regione nei termini e con le modalità previsti da un bando pubblicato annualmente sul bollettino ufficiale della regione Campania. Ai fini della erogazione dei contributi è data precedenza ai comuni sprovvisti di strumentazione urbanistica generale, ai comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti e a quelli che ricorrono alla pianificazione associata."

La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, che detta norme in tema di "Norme sul governo del territorio", all'art. 23, così recita:

"1. Il piano urbanistico comunale - Puc - è lo strumento urbanistico generale del comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell'intero territorio comunale, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.

2. Il Puc, in coerenza con le disposizioni del Ptr e del Ptcp:

a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi;

b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro-silvo-pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;

c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera b);

d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione;

e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;

f) promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;

g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;

h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;

i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano.

3. Il Puc individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di:

a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;

b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;

c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.

4. Le risorse finanziarie derivanti dalle oblazioni e dagli oneri concessori e sanzionatori dovuti per il rilascio

dei titoli abilitativi in sanatoria sono utilizzate prioritariamente per l'attuazione degli interventi di recupero degli insediamenti di cui al comma 3.

5. Il Puc può subordinare l'attuazione degli interventi di recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, perimetrati ai sensi del comma 3, alla redazione di appositi Pua, denominati piani di recupero degli insediamenti abusivi, il cui procedimento di formazione segue la disciplina prevista dall'articolo 27.

6. Restano esclusi dalla perimetrazione di cui al comma 3 gli immobili non suscettibili di sanatoria ai sensi dello stesso comma 3.

7. Il Puc definisce le modalità del recupero urbanistico ed edilizio degli insediamenti abusivi, gli interventi obbligatori di riqualificazione e le procedure, anche coattive, per l'esecuzione degli stessi, anche mediante la formazione dei comparti edificatori di cui agli articoli 33 e 34.

8. Al Puc sono allegare le norme tecniche di attuazione -Nta-, riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola e la regolamentazione dell'attività edilizia.

9. Fanno parte integrante del Puc i piani di settore riguardanti il territorio comunale, ivi inclusi i piani riguardanti le aree naturali protette e i piani relativi alla prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali ed al contenimento dei consumi energetici."

La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, che detta norme in tema di "Norme sul governo del territorio", all'art. 28, così recita:

"1. Il Ruc individua le modalità esecutive e le tipologie delle trasformazioni, nonché l'attività concreta di costruzione, modificazione e conservazione delle strutture edilizie. Il Ruc disciplina gli aspetti igienici aventi rilevanza edilizia, gli elementi architettonici e di ornato, gli spazi verdi e gli arredi urbani.

2. Il Ruc, in conformità alle previsioni del Puc e delle Nta allo stesso allegare, definisce i criteri per la quantificazione dei parametri edilizi e urbanistici e disciplina gli oneri concessori.

3. Il Ruc specifica i criteri per il rispetto delle norme in materia energetico-ambientale in conformità agli indirizzi stabiliti con delibera di giunta regionale."

La legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, che detta norme in tema di "Norme transitorie per le attività urbanistico - edilizie nei Comuni della Regione", al comma 2, art. 4, così recita:

"Salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia, di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni e integrazioni, le limitazioni che precedono hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore del Piano Regolatore generale, da adottare ai sensi dell'art. 1 della presente legge, e non si applicano nei confronti degli intervenuti volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, o opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di programmi per l'edilizia residenziale pubblica, nonché dei piani e degli interventi previsti dalla legge statale 17 maggio 1981, n. 219."

La legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, che detta norme in tema di "Norme transitorie per le attività urbanistico - edilizie nei Comuni della Regione", all'art. 4, così recita:

"Sia i Comuni sprovvisti di strumento urbanistico, sia i Comuni dotati di strumenti urbanistici, approvati prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono obbligati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora non vi abbiano già provveduto con deliberazioni debitamente approvate, a procedere alla perimetrazione di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ed all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Ove decorra inutilmente tale termine, le Comunità Montane, e, per i Comuni non interamente compresi in esse, le Province provvedono alla perimetrazione, in via sostitutiva.

Ai fini della presente legge le perimetrazioni di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, coincidono in una unica perimetrazione che delimita, per ciascun centro o nucleo abitato, le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.

Non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessati dal processo di urbanizzazione, con esclusione delle frazioni.

Tale perimetrazione è approvata, con le modalità che si rendessero necessarie per l'osservanza del disposto di cui al comma precedente, con deliberazione delle Comunità Montane e, per i Comuni non interamente

compresi in esse, le Province, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento.

Ove i predetti Enti non si pronuncino entro sessanta giorni dal ricevimento della delibera comunale, questa si intende approvata.

La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, che detta norme in tema di "Norme sul governo del territorio", al comma 3, art. 44, così recita:

"3. Nei comuni sprovvisti di Prg si applicano, fino all'adozione dei Puc, i limiti di edificabilità di cui alla legge regionale n. 17/82, salva l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 10."

La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, che detta norme in tema di "Norme sul governo del territorio", al comma 4, art. 44, così recita:

"4. Nei comuni di cui al comma 3, salva l'applicazione obbligatoria delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, le limitazioni previste dalla legge regionale n. 17/82 hanno efficacia fino alla data di entrata in vigore del Puc, da adottare ai sensi della presente legge, e non si applicano nei confronti degli interventi volti alla realizzazione di edifici e strutture pubbliche, di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, dei programmi per l'edilizia residenziale pubblica, agevolata o sovvenzionata, e dei piani e degli interventi previsti dalla legge 17 maggio 1981, n. 219.

La legge 17 maggio 1981, n. 219, è la seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti".

La legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, che detta norme in tema di "Norme transitorie per le attività urbanistico - edilizie nei Comuni della Regione", all'art. 1, così recita:

"Tutti i Comuni della Regione sono obbligati alla formazione del Piano Regolatore Generale del proprio territorio, unitamente al Regolamento Edilizio, provvedendo ai relativi adempimenti entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Per i Comuni già obbligati alla formazione del Piano Regolatore Generale resta fermo il termine per l'adozione già fissato da precedenti disposizioni.

In caso di inerzia, le Comunità Montane e, per i Comuni non interamente compresi in esse, le Province, provvedono a mezzo di commissari ad acta agli adempimenti previsti dall'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dalla stessa norma.

Su motivata richiesta del Consiglio comunale può essere concessa, per una sola volta, una proroga per un periodo non superiore a sei mesi."

La legge regionale 20 marzo 1982, n. 17, che detta norme in tema di "Norme transitorie per le attività urbanistico - edilizie nei Comuni della Regione", all'art. 2, così recita:

"I Comuni della Regione dotati di Piano Regolatore generale, approvato prima dell'entrata in vigore del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono tenuti ad adeguare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo strumento urbanistico ai limiti e rapporti fissati dal citato decreto interministeriale.

Ove decorra inutilmente tale termine, le Province o le Comunità Montane competenti, provvedono a tali adeguamenti, in via sostitutiva, a mezzo di commissario ad acta."

Nota all'articolo 10

La legge regionale 7 aprile 2000, n. 12, che detta norme in tema di "Promozione e diffusione di una cultura dell'educazione alla pace e ai diritti umani", alla lettera a), comma 2, art. 5, così recita:

"a) dal presidente della Giunta regionale, o da assessore da questi delegato, che la presiede;"

Nota all'articolo 11

La legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, che detta norme in tema di "Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana", all'art. 2, così recita:

"L'area di competenza del Piano coincide con la superficie territoriale dei seguenti 34 Comuni:

Provincia di Napoli:

- 1) Agerola
 - 2) Casola di Napoli
 - 3) Castellammare di Stabia
 - 4) Gragnano
 - 5) Lettere
 - 6) Massalubrense
 - 7) Meta
 - 8) Piano di Sorrento
 - 9) Pimonte
 - 10) Sant' Agnello
 - 11) Sant' Antonio Abate
 - 12) Santa Maria La Carità
 - 13) Sorrento
 - 14) Vico Equense
- Provincia di Salerno:
- 15) Amalfi
 - 16) Angri
 - 17) Atrani
 - 18) Cava dei Tirreni
 - 19) Cetara
 - 20) Conca dei Marini
 - 21) Corbara
 - 22) Furore
 - 23) Maiori
 - 24) Minori
 - 25) Nocera Inferiore
 - 26) Nocera Superiore
 - 27) Pagani
 - 28) Positano
 - 29) Praiano
 - 30) Ravello
 - 31) Sant' Egidio Monte Albino
 - 32) Scala
 - 33) Tramonti
 - 34) Vietri sul Mare

L' area è suddivisa, ai fini del coordinamento attuativo e gestionale, nelle seguenti sei sub - aree:

Sub - area 1

- 6) Massalubrense
- 13) Sorrento

- 10) Sant' Agnello
- 8) Piano di Sorrento
- 7) Meta
- 14) Vico Equense
- 28) Positano
- Sub - area 2
- 3) Castellammare di Stabia
- 9) Pimonte
- 4) Gragnano
- 2) Casola di Napoli
- 5) Lettere
- 12) Santa Maria la Carità
- Sub - area 3
- 1) Agerola
- 29) Praiano
- 22) Furore
- 20) Conca dei Marini
- Sub - area 4
- 11) Sant' Antonio Abate
- 16) Angri
- 31) Sant' Egidio Monte Albino
- 21) Corbara
- 27) Pagani
- 25) Nocera Inferiore
- 26) Nocera Superiore
- Sub - Area 5
- 32) Scala
- 15) Amalfi
- 17) Atrani
- 30) Ravello
- 33) Tramonti
- 24) Minori
- 23) Maiori
- 19) Cetara
- Sub - area 6
- 18) Cava dei Tirreni
- 34) Vietri sul Mare

E' allegata la piantina per l'individuazione delle Sub-aree con la relativa elencazione che ripete quella sopra riportata

La legge regionale 27 giugno 1987, n. 35, che detta norme in tema di "Piano Urbanistico Territoriale dell' Area Sorrentino - Amalfitana ", all'art. 19, così recita:

I Piani urbanistici esecutivi sono:

- a) i Piani particolareggiati di esecuzione di cui alla Legge 1150/ 42 e successive modificazioni;
- b) i Piani per l' edilizia economica e popolare ai sensi delle Leggi 167/ 62 e 865/ 71;
- c) i Piani tecnici di opere, attrezzature ed infrastrutture pubbliche;
- d) i Piani produttivi ai sensi dell' articolo 27 della Legge 865/ 71;
- e) i Piani di lottizzazione convenzionata;
- f) i Piani di recupero ai sensi della Legge 457/ 78.

I Piani esecutivi di cui alle lettere a), b), c), d), f), sono di iniziativa pubblica, quelli di cui alla lett^o e di iniziativa privata. Tutti devono essere conformi alle indicazioni dei Piani Regolatori Generali e alla relativa normativa e devono essere redatti secondo la legislazione vigente.

Nella redazione di Piani esecutivi di edilizia residenziale (zone territoriali 4, 5 e 7) di cui alle lett. a), b), ed e), dovranno osservarsi i seguenti parametri articolati secondo le diverse sub - aree:

- densità residenziale territoriale (espressa in superficie utile lorda di solaio per metro quadrato):
- sub - aree 1, 3 e 5: minima 0,25 mqmq, massima 0,40 mqmq;
- sub - aree 2 e 6: minima 0,50 mqmq, massima 0,75 mqmq;
- sub - area 4: minima 0,60 mqmq, massima 0,90 mqmq;
- altezza massima di interpiano 3,30 metri;
- aree pubbliche e di uso pubblico:
 - per tutte le sub - aree, vanno riservate a viabilità e spazi per la circolazione da 0,10 e 0,20 mqmq; per le attrezzature pubbliche vanno rispettate le quantità minime di cui al precedente articolo 11 (ad 1 abitante corrispondono 30 mq di superficie utile lorda residenziale costruibile);
 - altezze massime (da adottare compatibilmente con le situazioni ambientali):
 - sub - aree 1, 3 e 5: da 7,4 a 14,0 metri;
 - sub - aree 2 e 6: da 7,4 a 17,3 metri;
 - sub - area 4: da 10,7 a 20,6 metri.

Le altezze massime suindicate andranno osservate anche per piani esecutivi concernenti zone di Piano Regolatore diverse da quelle di espansione, che ammettono comunque nuove edificazioni o sostituzioni edilizie.

Nella redazione dei piani esecutivi di cui alla lettera d) i Comuni osserveranno i seguenti parametri:

- numero di addetti per ettaro: minimo = 40; massimo = 60;
- rapporto di copertura: minimo = 0,20; massimo = 0,40;
- parcheggi pubblici: quantità minima = 0,04 mqmq".

Nota all'articolo 12

La legge regionale 16 febbraio 1977, n. 14, che detta norme in tema di "Istituzione della Consulta regionale femminile ", al comma 1, art. 3, così recita:

"La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta Regionale, all' inizio di ogni legislatura e resta in carica quanto il Consiglio stesso.

La Consulta è presieduta da una sua componente, eletta ogni sei mesi, fra le donne che ne fanno parte".

Nota all'articolo 13

La legge regionale 4 maggio 1987, n. 26, che detta norme in tema di "Istituzione della Commissione regio-

nale per la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna”, al comma 1, art. 4, così recita:

“La Commissione dura in carica cinque anni; la durata è, comunque, legata a quella del Consiglio regionale”.

Nota all'articolo 14

La legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, che detta norme in tema di “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali”, al comma 1, art. 10, così recita:

“L' Ente destinatario del finanziamento, nel rispetto dei vincoli fissati dal programma pluriennale e dal piano esecutivo annuale, individua le opere da realizzare dando corso agli adempimenti di propria competenza secondo le procedure di cui ai successivi articoli”.

Nota all'articolo 15

La legge regionale 5 marzo 1990, n. 10 è la seguente: “Provvedimenti a favore dei non vedenti in materia di trasporto pubblico sul territorio regionale”.

La legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, che detta norme in tema di “Disposizioni di Finanza Regionale”, all'art. 32, così recita:

“1. Ai mutilati ed invalidi di guerra e per servizio e alle vedove di questi, sono applicate dalle Aziende di trasporto in concessione e a sovvenzione regionale agevolazioni tariffarie sui trasporti in misura del cento per cento per mutilati ed invalidi, di guerra e per servizio, vedove di questi e per l'accompagnatore, qualora ne abbia giuridicamente diritto e, del cinquanta per cento alle vedove di mutilati e invalidi di guerra e per servizio, qualora abbiano un reddito superiore ai 18 milioni.

Il diritto concesso e' attestato mediante rilascio di tessera personale da parte dell'Assessorato ai trasporti su richiesta delle Associazioni nazionali dei mutilati ed invalidi di guerra e per servizio.

Ai sensi del disposto dell'articolo 19 della legge regionale del 26 gennaio 1987, n. 9 la Regione Campania provvederà a rimborsare alle Aziende la differenza del prezzo valutata in modo forfettario in base alle tessere rilasciate.

All'onere finanziario, si provvederà attingendo dal capitolo di bilancio n. 2382 denominato -contributi alle Aziende di trasporto nella spesa per la concessione di agevolazioni tariffarie a categorie di cittadini in condizioni particolari-”.

La legge regionale 6 dicembre 2000, n. 18, che detta norme in tema di “Disposizioni di Finanza Regionale”, all'art. 56, così recita:

“1. I benefici di cui al I° comma dell'articolo 32 della Legge Regionale 5 agosto 1999, n. 5, sono estesi anche agli invalidi del lavoro.

2. L'onere di cui al precedente comma ricade sul capitolo 2382 del bilancio”.

La legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, che detta norme in tema di “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”, all'art. 28, così recita: ”I benefici di cui al comma 1 dell'articolo 32 della L. R. 5 agosto 1999, n. 5, sono estesi anche ai sordomuti”.

La legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, che detta norme in tema di “Legge finanziaria regionale per l'anno 2002”, all'art. 7, così recita:

“1. Con le procedure di cui alla legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, articolo 7, comma 3, i benefici di cui alla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, articolo 32, comma 1, sono estesi anche agli invalidi civili, con invalidità non inferiore al settantaquattro per cento e con un reddito personale non superiore ad euro 4.132,00 annui. Il relativo onere graverà sullo stanziamento a carico dell'apposita Unità previsionale di base n. 1.59.108 ”Accesso ai servizi e unificazione tariffaria, programmi di sicurezza ed iniziative di mobilità per lo sviluppo locale” iscritta nella tabella B -Spesa- della presente legge.

2. Il secondo capoverso del comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1999, n. 5 è così sostituito: “Il diritto concesso è attestato mediante rilascio di tessera personale da parte dell'Assessorato ai Trasporti su richiesta delle Associazioni interessate o del singolo interessato”.

3. La funzione di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, articolo 130, e successive modificazioni, è trasferita, con decorrenza 1 gennaio 2001 ai Comuni, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 maggio 2000, articolo 2. A tali enti, in rapporto alle rispettive competenze, spetta la legittimazione passiva nelle controversie riguardanti l'esercizio delle funzioni trasferite".

Nota all'articolo 16

La legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 è la seguente: "Coltivazione di cave e torbiere".

Nota all'articolo 17

La legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 è la seguente: "Coltivazione di cave e torbiere".

Nota all'articolo 18

La legge regionale 18 novembre 1996, n. 25, che detta norme in tema di "Istituzione dell' Agenzia Regionale Sanitaria", all'art. 8, così recita:

"1. Il collegio dei revisori contabili è costituito da tre membri di cui due designati dal Consiglio Regionale scelti tra i professionisti iscritti in apposito elenco, ed un terzo designato dal Ministro del Tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria dello Stato.

2. Le funzioni, le indennità nonché la decadenza e la ricostituzione del collegio dei revisori sono disciplinati secondo quanto previsto dall' articolo 19, comma 4 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 per le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere".

la legge regionale 3 novembre 1994, n. 32, che detta norme in tema di "Decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale", al comma 4, art. 19, così recita:

"4. Le funzioni, le indennità nonché la decadenza e la ricostituzione del collegio dei revisori restano disciplinate dall' art. 3, comma 13, del DLvo 502/ 92 e successive modifiche ed integrazioni."

Nota all'articolo 19

La legge regionale 12 dicembre 2004, n. 8, che detta norme in tema di "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2004", al comma 3, art. 6, così recita:

"3. In attuazione del comma 1, lettera h), articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con delibera di Giunta regionale n. 1289 del 26 febbraio 1996, sono attribuiti alle province. Le AA.SS.LL. continuano ad assicurare detti servizi fino al definitivo passaggio delle competenze alle province che sono tenute ad assicurare gli stessi a decorrere dall'1 gennaio 2006. All'onere derivante dall'applicazione della presente norma si provvede con l'istituzione di apposito fondo di bilancio per ogni esercizio finanziario".

Nota all' articolo 20

La legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, che detta norme in tema di "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania", al comma 4, art. 7, così recita:

"1. La Regione, al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto, con il supporto dell'agenzia regionale della mobilità, e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari massimi, definisce le azioni di promozione del trasporto pubblico, fondate su incentivi anche tariffari e sulla diffusione dell'informazione. Il livello tariffario da adottare per ogni titolo di viaggio è demandato agli enti locali competenti per la stipulazione dei relativi contratti di servizio.

2. Gli enti locali possono individuare eventuali beneficiari di agevolazioni tariffarie definendone le relative condizioni e modalità, con oneri a carico dei propri bilanci.

3. La Regione, sentite la Consulta Regionale e la Commissione Consiliare competente, definisce con apposito regolamento i beneficiari, le condizioni e le modalità con le quali assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli e quelle di cui al comma precedente.

4. E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti".

Nota all' articolo 23

La legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, che detta norme in tema di "Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane", al comma 1, art. 2, così recita:

"1. I produttori di pane hanno l'obbligo di confezionare i singoli pezzi con carta trasparente per alimenti sigillata sulla quale è apposta un'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari".

La legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, che detta norme in tema di "Disposizioni in materia di confezionamento e commercializzazione del pane", al comma 1, art. 5, così recita:

"1. La presente legge ha effetto a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Campania".

Nota all' articolo 26

La legge regionale 11 agosto 2001, n. 10, che detta norme in tema di "Disposizioni di finanza regionale anno 2001", al comma 8, art. 3, così recita:

"8. Le iniziative industriali ricadenti nelle aree di cui all' articolo 32 della Legge 219/81 e nelle zone limitrofe al cratere non finanziate dal CIPE o da altra normativa agevolativa, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali per i contratti d'area, sono finanziate dalla Regione con i fondi P.O.R., nel rispetto delle procedure attuative previste dalle misure del P.O.R. stesso e dal complemento di programma".

La legge 19 dicembre 1992, n. 488 è la seguente "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415".

La legge 17 maggio 1981, n. 219, che detta norme in tema di: "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti", all'art. 32 così recita:

"Le Regioni Basilicata e Campania, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrose, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'articolo 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente articolo 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato."

La legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51, che detta norme in tema di "Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali", alla lettera b), comma 1, art. 3, così recita:

"1. L'intervento finanziario regionale per le opere di cui alla presente legge si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

.....
 b) contributi una tantum in conto capitale".

Nota all' articolo 27

La legge regionale 7 maggio 1996, n. 11, che detta norme in tema di "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo", art. 6, così recita:

"1. La Giunta Regionale provvede annualmente alla ripartizione ed all' accredito agli Enti delegati delle risorse destinate all' attuazione della presente legge secondo parametri determinati dal Consiglio Regionale in sede di approvazione del Piano Forestale Generale e che tengano conto, per ciascun Ente, della superficie territoriale, della superficie boscata, della popolazione residente, del grado di dissesto idrogeologico e della forza lavoro presente presso gli Enti delegati al 31 dicembre 1994.

2. Gli Enti delegati iscrivono le risorse accreditate su capitoli del proprio bilancio e le utilizzano sulla base di singole perizie adottate con appositi atti deliberativi.

3. Copia di tali atti viene trasmessa all' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore per il Piano forestale Generale per l' aggiornamento dell' inventario delle opere di cui all' articolo 5.

4. Per il conseguimento di quanto previsto alla lettera d) dell' articolo 1, l' attuazione delle perizie può essere realizzata in " economia" nella forma della " amministrazione diretta".

5. L' aliquota delle spese generali delle perizie degli interventi, realizzati in attuazione della presente legge, non può essere superiore al 4% dell' intera previsione di spesa.

Le perizie da realizzare in " economia" devono essere redatte sulla base di una apposita " analisi dei prezzi" predisposta dall' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Foreste, Caccia e Pesca ed approvata, previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico Regionale, dalla Giunta Regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L' analisi dei prezzi di cui al comma 5 viene aggiornata o confermata ogni due anni.

7. Per i lavori in appalto si applica il prezzario generale delle opere edili vigente nella Regione Campania.

8. I progetti di importo superiore a 150 milioni sono sottoposti a collaudo entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori. La designazione del tecnico incaricato compete all' Assessore Regionale che sovrintende all' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario.

9. Al fine del mantenimento delle garanzie occupazionali legittimamente consolidate presso gli Enti delegati alla data del 31 dicembre 1994, per non alterare l' armonica distribuzione dei progetti di intervento su tutto il territorio regionale, a partire dal 1 gennaio 1997 è consentita la stipula di apposite convenzioni tra gli Enti delegati per la realizzazione di specifici interventi nei territori di comune interesse e suscettibili di armonico sviluppo.

10. La necessità di ricorrere alla stipula delle suddette convenzioni e gli Enti che la debbono attuare, viene stabilita nel Piano di forestazione di cui all' articolo 5.

11. Gli Enti delegati, nell' ambito dello stanziamento ricevuto, possono riservare una quota di risorse non superiore al 3% dello stanziamento per il finanziamento di opere di " somma urgenza", derivanti da calamità naturali o da eccezionali eventi metereologici.

12. Gli interventi sono attuati con le modalità previste dall' articolo 54 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51 e a tal fine gli Enti delegati designano un proprio funzionario tecnico che, unitamente ad un tecnico regionale in servizio presso l' Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario - Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste, competente per territorio, accertano le opere alla cui esecuzione deve provvedersi con urgenza, redigono apposito verbale di constatazione, dichiarando l' indifferibilità e l' urgenza nonché la pubblica utilità delle opere a farsi.

L' Ente delegato, sulla scorta del predetto verbale e di apposita perizia tecnica ed economica redatta dai propri uffici, affida i lavori, che non tollerano rinvii, ad idonea ditta anche con la modalità di cui all' articolo 29 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.

13. Le opere realizzate con tale procedimento devono essere sottoposte a collaudo entro tre mesi dal loro completamento con le modalità previste al comma 8".

Nota all' articolo 28

Il regolamento CE n° 1493 del 17 maggio 1999 è il seguente: "Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo"

Il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 è il seguente: "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della L. 21 dicembre 1999, n. 526".

Nota all' articolo 30

La legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8, che detta norme in tema di "Ente Regionale di sviluppo agricolo in Campania. Adeguamento alla normativa della legge 30 aprile 1976, n. 386 ", all'art. 14 così recita:

"Le deliberazioni degli organi dell' Ente, che non siano di mera esecuzione di provvedimenti già adottati e perfezionati, sono trasmesse al servizio Agricoltura, Caccia e Pesca entro dieci giorni dalla loro adozione.

Sono sottoposte all' approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, le deliberazioni concernenti:

- il Bilancio preventivo e sue variazioni;
- il conto consuntivo;
- i programmi annuali;
- i regolamenti interni.

Sono sottoposte al controllo di legittimità della Giunta Regionale tutte le deliberazioni non concernenti le materie di cui al precedente comma.

Esse divengono esecutive se la Giunta non ne pronuncia l' annullamento nel termine di 30 giorni dal ricevimento. Il predetto termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di giorni 20.

L' ERSAC è tenuto ad inviare, ogni 4 mesi, al Consiglio regionale, una relazione sullo stato di attuazione dei piani, programmi e sull' andamento della gestione".

Nota all'articolo 32

La legge regionale 7 agosto 1996, n. 17, che detta norme in tema di "Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania ", al comma 1, art. 4 così recita:

" 1. Fatte salve le incompatibilità previste dalle leggi statali e altre leggi regionali non possono essere eletti, nominati o designati in base alla presente legge:

..... " .

Nota all'articolo 33

La legge regionale 9 novembre 1974, n. 58 è la seguente: "Contributo agli Ospedali Riuniti di Napoli nelle spese di convenzionamento con la Croce Verde Napoletana, per l' espletamento del servizio di pronto soccorso stradale e di trasporto degli infermi".